

Accordo Attuativo del “Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di

Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca”

stipulato in data 05 novembre 2021

l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo

Garofolo con sede in Trieste, via dell’Istria 65/1, codice fiscale e partita IVA

00124430323, in persona del dott. Stefano Dorbolò, il quale interviene nel presente

atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell’IRCCS,

nominato con DGR FVG n. 2267 dd. 27.12.2019 e munito dei necessari poteri come

sancito dall’Atto Aziendale Rep.n. 613/2023 adottato, da ultimo, con decreto n. 131

dd. 03.05.2023, di seguito denominato anche “IRCCS Burlo Garofolo” o “Istituto” o

“IRCCS”;

e

l’Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, codice

fiscale 80013890324, partita IVA 00211830328, in persona del prof. Roberto Di

Lenarda, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Magnifico Rettore e

legale rappresentante di UniTs, nominato con decreto del Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca n. 460 dd. 6.06.2019 e autorizzato alla stipula del

presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 26 ottobre 2023, di

seguito denominata anche “UniTs”,

- di seguito denominati anche “le Parti”,

Richiamati

- l’art. 3, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 502/92 e ss.mm., rubricato “*Riordino della disciplina*

in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, ai

sensi del quale “*le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende (...) la loro*

organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto

privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”;

- il D.lgs. 517/1999 e ss.mm. (“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”);

- l’art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e l’art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 517/1999 in ragione dei quali l’atto aziendale è adottato dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore dell’Università, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture a direzione universitaria che li compongono;

- l’art. 2 della legge regionale n. 8/2001 recante “Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali” che, in applicazione della sopra citata normativa nazionale di riordino, ha stabilito che “...la Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri per l’adozione dell’atto aziendale (...);”

- il D.lgs. n. 288/2003 e ss.mm. avente ad oggetto il “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, 1° co., della L. 16 gennaio 2003, n. 3”;

- l’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni, di cui all’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131” intervenuto nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- l’art. 13, comma 2, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 14/2006 -recante la “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero

e cura a carattere scientifico 'Burlo Garofolo' di Trieste e 'Centro di riferimento oncologico' di Aviano"- a mente del quale "gli Istituti adottano l'atto aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla giunta regionale";

- le Deliberazioni di Giunta regionale Friuli Venezia Giulia (DGR) n. 929 del 15 maggio 2015 di individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e ospedaliere, nonché dei criteri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e n. 1437 del 17 luglio 2015 in ordine ai "Principi e criteri per l'adozione degli atti aziendali", nonché la DGR n. 73 del 22 gennaio 2016 di istituzione del Comitato etico unico regionale per la sperimentazione clinica;

- il decreto legislativo n. 171 dd. 04.08.2016 rubricato "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di *dirigenza sanitaria*";

- la legge regionale n. 27 dd. 17.12.2018 relativa al riordino dell'"*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*";

- la legge regionale n. 22 dd. 12.12.2019 recante la "*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 6/2006 e alla legge regionale 26/2015*";

- la DGR n. 2174 dd. 12.12.2019 rubricata "*L.R. 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del Servizio Sanitario Regionale – Costituzione nuovi Enti*";

- il "Patto per la salute" tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, contenente l'accordo finanziario e programmatico in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema sanitario, firmato il 18.12.2019;

- le Deliberazioni di Giunta regionale Friuli Venezia Giulia (DGR) n. 1446 dd.

24.09.2021 e n. 1965 del 23.12.2021 che definiscono le attività e le funzioni dei livelli

assistenziali del Servizio sanitario regionale;

- il decreto n. 131 dd. 03.05.2023 di “Adozione dell’Atto Aziendale dell’IRCCS Materno

Infantile Burlo Garofolo di Trieste”, emanato dalla Direzione strategica del medesimo

Istituto;

Premesso che

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato, con DGR n. 1608 del 22

ottobre 2021, il documento dal titolo “*Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione*

Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli

Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca,

approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”;

- la Regione FVG, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine

hanno perfezionato in data 05 novembre 2021, secondo il testo allegato alla DGR

1608/2021 – il “*Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,*

l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi di Udine per lo svolgimento

delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca” (d’ora innanzi anche “**Protocollo**

d’Intesa Regione FVG/UniTs”) che sostituisce il “Protocollo d’Intesa tra la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli

Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università” del 22

aprile 2016;

- il “Protocollo d’Intesa Regione FVG/UniTs” (art. 2, comma 1, lett. b) stabilisce che lo

svolgimento dell’attività assistenziale, didattica e di ricerca nel Servizio sanitario

regionale avviene anche presso l’IRCCS Burlo Garofolo e colloca presso questo

stesso IRCCS la sede principale delle attività formative delle scuole di specializzazione

di riferimento (art. 2, comma 2);

- l'applicazione del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" è demandata "(...) per quanto non direttamente attuabile (...) a specifici accordi attuativi con riferimento alle peculiarità dei singoli enti, da stipularsi tra i direttori generali e i rettori delle Università"

(rif. art. 18, comma 2, "Protocollo d'Intesa");

- IRCCS Burlo Garofolo e UniTs con il presente accordo intendono, pertanto, dare attuazione al "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" e disciplinare nello specifico lo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca presso lo stesso IRCCS Burlo Garofolo;

- la Regione FVG e le Università di Trieste e Udine hanno stipulato in data 18.11.2021 il protocollo d'intesa per la formazione delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (D.I. 19.02.2009 e D.M. 08.01.2009) secondo lo schema di cui alla DGR FVG n. 1609 del 22.10.2021.

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante dell'accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Oggetto del presente Accordo Attuativo è la disciplina dei rapporti tra UniTs e IRCCS Burlo Garofolo per lo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca presso lo stesso Istituto, in attuazione del "*Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca*" stipulato in data 05 novembre 2021" (d'ora innanzi anche "**Accordo Attuativo**"), con riferimento alle peculiarità istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo.

Art. 2 Attività formativa

La sede principale delle attività formative di alcune scuole di specializzazione di UniTs

è collocata presso l'IRCCS Burlo Garofolo, in relazione alle sopra citate peculiarità istituzionali dello stesso IRCCS come previsto dall'art. 2, comma 2, del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs".

Presso l'IRCCS può svolgersi attività formativa anche per tutti i corsi di studio, *master*, dottorati, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, programmi ed eventi anche se non afferenti primariamente all'Istituto.

Art. 3 Organo di vertice

UniTs e IRCCS Burlo Garofolo si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs", *"per la nomina del Direttore Generale"* dell'IRCCS Burlo Garofolo, *"ove insistono corsi di studio e scuole di specializzazioni afferenti al Dipartimento Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università degli Studi di Trieste (...)* è altresì sentito il Rettore della relativa Università; per l'adozione di atti rilevanti di gestione che incidano sulle attività assistenziali essenziali ai fini della didattica e della ricerca, il Direttore generale acquisisce il preventivo parere consultivo delle Università sede del Corso tramite il Rettore. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta".

Art. 4 Individuazione e direzione delle strutture assistenziali

1. In attuazione di quanto disciplinato all'art. 10 (Principi per l'individuazione delle S.C. e dei Dipartimenti ed attività integrate) del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" le Parti si danno reciprocamente atto che:

- *"Le strutture complesse, e semplici dipartimentali, ospedaliere e universitarie, sono definite negli Atti aziendali. L'individuazione delle stesse, in conformità alle indicazioni nazionali, deve avvenire tenendo conto della programmazione regionale, dello*

svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli atenei, del (...)

Protocollo d'intesa, nonché dei principi che consentano una corretta programmazione delle attività degli Enti del SSR" (art. 10, comma 1, paragrafi 1 e 2, del Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs);

- "Le suddette strutture sono dotate di responsabilità di budget ed esercitano funzioni di gestione e produzione di prestazioni o servizi, individuati dalla pianificazione regionale o dalla programmazione aziendale. Operano in autonomia per le specifiche competenze in campo clinico e assistenziale, scientifico, gestionale ed organizzativo, coerentemente al modello aziendale dipartimentale e all'organizzazione per piattaforme ed aree assistenziali e tecnico-assistenziali" (rif. art. 10, comma 1, paragrafi 3 e 4, del Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs);

2. L'organizzazione interna dell'IRCCS Burlo Garofolo è definita mediante l'adozione dell'Atto Aziendale, articolato in osservanza della normativa vigente in materia, anche richiamata nel presente "Atto Attuativo", e di quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs".

3. Le strutture complesse, le strutture semplici dipartimentali e le strutture semplici, che svolgono attività integrata in conformità alla normativa vigente, vengono individuate secondo le seguenti tipologie (rif. art. 10, comma 3, del Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs):

a) strutture dirette da personale del SSR;

b) strutture dirette da personale universitario.

Le strutture di cui al precedente punto b) vengono identificate, d'intesa tra Direttore Generale e Rettore, sentito il Collegio di Direzione, secondo i criteri definiti negli artt. 3 e 4 del DPCM 24 maggio 2001 e perseguendo gli obiettivi di cui all'art. 10, comma 5, del Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs nonché l'equilibrio organizzativo

complessivo tra le strutture dirette da personale del Servizio Sanitario Regionale e quelle dirette da personale universitario, tenuto conto del rapporto tra personale appartenente al SSR e personale universitario.

4. La responsabilità dirigenziale delle strutture dell'IRCCS Burlo Garofolo dirette dal personale del Servizio sanitario regionale viene affidata al personale predetto secondo la normativa vigente in materia di reclutamento dei direttori di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui, espletate le procedure selettive previste dalla normativa vigente, sia individuato un docente universitario di ruolo di UniTs il relativo conferimento dell'incarico, al fine del mantenimento del ruolo universitario, deve essere preceduto da apposito accordo tra gli stessi IRCCS Burlo Garofolo e UniTs, sentito il Collegio di Direzione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'incarico conferito, cessa la direzione universitaria della struttura e si procede ai sensi della normativa vigente.

5. Qualora, in via d'eccezione, un direttore di struttura complessa dell'IRCCS Burlo Garofolo appartenente al Servizio sanitario regionale sia chiamato da UniTs a ricoprire l'incarico di professore di ruolo universitario mantiene, previo accordo tra UniTs e IRCCS Burlo Garofolo, la direzione della struttura medesima. Alla cessazione per qualsiasi motivo dell'incarico conferito cessa la direzione universitaria della struttura.

6. Gli incarichi dirigenziali dell'IRCCS Burlo Garofolo sono conferiti e/o confermati sulla base della normativa vigente, nel rispetto della salvaguardia e mantenimento delle competenze, delle funzioni, dei *curricula* e delle verifiche e valutazioni previste, nonché dei principi meritocratici, con la finalità di garantire ai cittadini la migliore qualità dell'assistenza e del perseguimento delle finalità di didattica e di ricerca.

Art. 5 Personale universitario

1. L'individuazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale o di ricerca presso l'IRCCS Burlo Garofolo -in considerazione della specificità della sua natura giuridica- avviene di concerto tra il Direttore Generale dello stesso IRCCS e il Rettore di UniTs.

2. L'attribuzione e la revoca al personale universitario degli incarichi di direzione di struttura complessa, degli incarichi di direzione di struttura semplice, anche dipartimentale, e di natura professionale viene effettuata ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 502/1992, dal D.lgs. 517/1999 e dal "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs. L'attuazione del presente comma avviene nel rispetto delle dotazioni organiche dell'IRCCS, della programmazione regionale ed aziendale e delle necessità assistenziali finalizzate alle esigenze formative di UniTs.

3. Il personale di cui al precedente 1° comma, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, assume i diritti e i doveri previsti dalle norme del Servizio sanitario regionale, fatte salve le disposizioni relative allo stato giuridico dell'IRCCS Burlo Garofolo e di UniTs ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale, secondo le modalità indicate nell'apposito disciplinare d'incarico contenente il mandato assistenziale e/o di ricerca, il cui schema è condiviso con il Rettore di UniTs, sottoscritto -previo parere del Direttore Scientifico per quanto attiene alla ricerca- dal Direttore Generale dell'IRCCS Burlo Garofolo, dal professore e dal ricercatore universitario. In particolare l'apporto del personale universitario di UniTs alle attività assistenziali dell'IRCCS viene definito nei piani di lavoro e nei turni mensili. Le presenze vengono registrate con le modalità già in vigore per tutto il personale. In materia di conflitto di interessi, anche con riferimento allo svolgimento di attività occasionali, si applicano le regole previste per il personale del Sistema sanitario

regionale secondo procedure operative condivise tra i competenti uffici di IRCCS e UniTs.

4. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale e/o di ricerca, in relazione all'attività effettuata ed ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al Direttore Generale dell'IRCCS Burlo Garofolo.

5. L'impegno orario del personale universitario docente e ricercatore è onnicomprensivo delle ore dedicate sia all'attività assistenziale che all'attività di didattica e di ricerca. In ogni caso l'impegno per l'attività assistenziale a favore dell'IRCCS è pari al cinquanta per cento di quello complessivo stabilito per il personale del Servizio sanitario regionale. Tale percentuale è da considerarsi la base dell'orario che, tenendo conto del principio dell'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, può essere aumentata in relazione alle onnicomprensive esigenze di servizio. L'impegno assistenziale è articolato e concordato in base al piano di lavoro dell'unità operativa e alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo i criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario, in ragione sia dell'attività assistenziale sia dell'attività di didattica e di ricerca. I piani di lavoro dell'unità operativa devono dare evidenza, sia per il personale universitario che per il personale del Servizio sanitario regionale, delle attività assegnate. I piani di lavoro vengono definiti periodicamente d'intesa tra il Direttore di struttura dell'IRCCS Burlo Garofolo e il personale assegnato, unitamente ai turni mensili e devono prevedere la partecipazione paritaria pro quota oraria delle attività previste per l'assistenza.

6. Fermi restando gli obblighi derivanti dal proprio stato giuridico, le modalità di impegno e di verifica dei risultati nelle strutture aziendali del personale docente e

ricercatore universitario, che svolge attività assistenziale e/o di ricerca sono quelle definite e attuate in relazione ai contratti collettivi di lavoro del personale del Servizio sanitario regionale ed agli accordi attuativi locali. L'incarico di cui al 4° co., specifica, al pari di quanto previsto per il personale del SSR, gli obiettivi che saranno oggetto di valutazione, con la tempistica corrispondente agli omologhi incarichi previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'effettuazione della valutazione periodica, da effettuarsi in conformità alla normativa vigente, la composizione dei collegi tecnici è concordata con il Collegio di Direzione e con il Rettore di UniTs. Al Rettore viene comunicato l'esito della valutazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

7. Ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'IRCCS Burlo Garofolo, oltre al trattamento economico erogato da UniTs, viene riconosciuto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 517/1999 e del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs, un compenso aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità. Esso è graduato in relazione all'incarico attribuito e correlato alle corrispondenti voci previste dal CCNL del Servizio sanitario nazionale. Ove necessario, qualora il trattamento economico erogato dall'Università fosse complessivamente inferiore al trattamento economico di un dirigente del Servizio sanitario nazionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità, ai professori e ricercatori universitari viene attribuito un assegno *ad personam*, a carico del bilancio aziendale, nella misura utile a rendere i compensi allineati al medesimo valore, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

8. Ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'IRCCS Burlo Garofolo spetta, inoltre, un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e uno graduato e proporzionato in relazione ai risultati

ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale valutati secondo gli indicatori di efficacia, appropriatezza ed efficienza definiti annualmente in sede aziendale.

9. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria. Viene perseguita la progressiva e tendenziale equiparazione del trattamento economico percepito da professori e ricercatori universitari operanti presso i diversi enti del Servizio sanitario regionale.

10. Gli oneri relativi alla retribuzione del personale sanitario già inserito nella dotazione organica dell'IRCCS Burlo Garofolo che dovesse essere reclutato senza soluzione di continuità dal ruolo della dirigenza medica e sanitaria al ruolo della docenza universitaria, possono permanere a carico del predetto IRCCS, nella misura corrisposta da quest'ultimo, previo nulla osta da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e stipulazione di apposita convenzione con l'IRCCS Burlo Garofolo/UniTs ex art. 18, 3° comma, della L. 240/2010, come previsto dal Protocollo d'Intesa, di cui alla DGR FVG n. 1609/2021 (rif. art. 11, punto 2.9). L'attuazione del presente comma avviene in coerenza con la programmazione dell'IRCCS Burlo Garofolo e di UniTs in materia di personale.

UniTs comunica formalmente con preavviso di norma di 30 trenta giorni all'IRCCS Burlo Garofolo l'eventuale cessazione del rapporto /incarico/convenzionamento del personale universitario demandando agli specifici accordi relativi al convenzionamento le conseguenze dell'eventuale mancato preavviso in analogia con le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del SSR.

11. UNITS può mettere a disposizione dell'IRCCS titolari di borse di dottorato di ricerca, di assegno di ricerca, oppure titolari di altri incarichi di studio e /o ricerca, per

l'attività assistenziale, in coerenza con il possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività assistenziale e con l'oggetto dell'attività di studio e/o ricerca, previa autorizzazione del Direttore Sanitario dell'IRCCS, su proposta del Direttore di Struttura dell'IRCCS medesimo e sotto la supervisione del responsabile Scientifico per il progetto. Questi ultimi concordano - coerentemente con le necessità di svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito l'assegno – modalità e ore dedicate all'attività di assistenza.

12. Con riferimento alle violazioni commesse durante lo svolgimento dell'attività assistenziale da parte di professori, ricercatori e personale universitario i competenti uffici dell'IRCCS Burlo Garofolo trasmettono a UniTs gli atti dell'istruttoria svolta secondo le regole del Sistema sanitario nazionale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti. Le determinazioni conseguenti devono essere trasmesse da UniTs al Direttore Generale dell'IRCCS Burlo Garofolo.

13. In appositi elenchi, da redigere entro 90 novanta giorni dalla stipula del presente accordo a cura e d'intesa delle rispettive articolazioni del Personale delle Parti, è indicato il personale che concorre alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'IRCCS Burlo Garofolo. Detto elenco è aggiornato con cadenza di norma annuale o al ricorrere della necessità, sempre a cura delle medesime articolazioni del Personale delle Parti.

14. In apposite procedure operative a cura e d'intesa delle competenti rispettive articolazioni organizzative, sono disciplinati istituti quali: sorveglianza sanitaria, frequenze e attività di medici e non medici in formazione specialistica, dottorandi e assegnisti di ricerca, borsisti, studenti e altre figure comunque coinvolte nella sfera di attività embricata tra le Parti.

Art. 6 Accesso alla mensa

1. Alla mensa del Burlo Garofolo è consentito l'accesso dei dipendenti universitari convenzionati alle medesime condizioni del personale dipendente del Burlo.

2. Altri soggetti di appartenenza universitaria che svolgono attività autorizzata all'interno del Burlo (quali ad es. personale non convenzionato, specializzandi, assegnisti, studenti) possono accedere alla mensa, o a soluzioni alternative (es. bar dell'Ospedale) in determinate fasce orarie, che saranno concordate tra le Parti, in base alle esigenze funzionali del Burlo stesso, tenuto conto, altresì, della potenziale ricettività dei locali adibiti alla mensa.

Art. 7 Locali del Burlo Garofolo

1. L'IRCCS Burlo Garofolo mette a disposizione di UNITS:

a) adeguati spazi a utilizzo esclusivo di UNITS per attività direzionali e amministrative (allo stato mq. 256), che devono prevedere le seguenti tipologie:

- studi per il personale docente (professori ordinari e associati) e per i ricercatori;
- uffici per attività amministrative di segreteria;
- spazi destinati alle attività non assistenziali degli specializzandi.

Viene allegata al presente Accordo la tabella sinottica illustrativa delle aree ad esclusivo uso di UNITS, unicamente allo scopo di fotografare lo stato di fatto, alla stipula dell'Accordo stesso, di detti spazi (**Allegato A**). L'individuazione di questi spazi sarà oggetto di revisione e aggiornamento periodici con cadenza almeno annuale o su richiesta delle Parti, a cura della Commissione Paritetica, di cui al successivo art.

17. Nel caso in cui, in sede di Commissione Paritetica, non venga raggiunto un soddisfacente accordo sulla revisione di questi spazi, il Burlo Garofolo si impegna comunque a garantire adeguati spazi al fine di consentire a UNITS lo svolgimento delle attività universitarie, di cui alla lettera a) del presente articolo;

b) spazi ad uso non esclusivo destinati all'attività assistenziale svolta dalle Unità

complesse universitarie;

c) spazi ad uso non esclusivo dedicati all'attività di ricerca svolta dalle Unità

complesse universitarie.

2. Premesso che l'attività didattica si svolge, di norma, presso UNITs, l'IRCCS mette

a disposizione altri spazi destinati ad attività didattiche ad uso non esclusivo, nei limiti

di quanto previsto dall'art. 12, 3° comma del presente Accordo. La programmazione

dell'utilizzo delle aule del Burlo destinate ad attività istituzionale, convegnistica,

formativa e didattica è affidata a un gruppo di lavoro composto da un referente per la

Direzione Generale, uno per la Direzione Scientifica, uno per l'Università, che

definisce la programmazione annuale e il monitoraggio almeno mensile delle priorità.

La Commissione Paritetica verifica periodicamente l'andamento delle attività.

Art. 8 Attrezzature e manutenzioni

1. UniTs mette a disposizione per lo svolgimento dell'attività assistenziale, di didattica

e di ricerca presso l'IRCCS, le attrezzature e i materiali di cui ad **apposito elenco**

stilato entro 90 novanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo che

potrà essere aggiornato e/o integrato tra le Parti e, per esse, i rispettivi referenti

competenti per materia.

2. L'IRCCS Burlo Garofolo mette a disposizione per le medesime finalità assistenziali,

di didattica e di ricerca le proprie attrezzature e materiali.

3. Può essere specificatamente autorizzato l'utilizzo di apparecchiature ubicate al di

fuori dell'IRCCS, per scopi sia di assistenza che di ricerca, purché coerenti con le

attività istituzionali reciproche e con le norme di accreditamento istituzionale ove

applicabili. Per l'utilizzo di tali apparecchiature da parte di personale autorizzato è

dovuto reciprocamente il rimborso dei costi dell'eventuale personale e materiale di

consumo debitamente rendicontato dal responsabile dell'attività/progetto. E' fatta

salva la stipula di eventuali accordi operativi specifici sul punto.

4. L'Istituto si assume l'onere delle seguenti spese per il funzionamento delle strutture

complesse, semplici dipartimentali universitarie o a direzione universitaria presso

l'IRCCS:

a) fornitura e manutenzione del mobilio comune e sanitario e quanto altro occorra per

la funzionalità delle strutture di degenza, dei laboratori, degli ambulatori, infermerie ed

in generale dei locali destinati alle diverse attività mediche di diagnosi e cura, nonché

dei locali destinati al personale sanitario universitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio

dell'attività assistenziale e/o di ricerca;

b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle

apparecchiature tecnico scientifiche, impiegate per i compiti assistenziali e/o di ricerca;

c) manutenzione delle apparecchiature scientifiche messe a disposizione

dall'Università per scopi assistenziali e di ricerca;

d) raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani, degli assimilati agli

urbani e dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi salvo il rimborso spese come

previsto dal presente Accordo;

e) funzionamento delle risorse comunque utilizzate per il corretto svolgimento delle

attività assistenziali e/o di ricerca.

5. Le apparecchiature utilizzabili per la didattica, la ricerca, l'attività assistenziale sono

acquisite a seguito di specifici accordi tra l'Università e l'Istituto. Con separati accordi

attuativi saranno definiti, in particolare, i limiti della rispettiva partecipazione alle spese

di acquisto e manutenzione nonché alle spese necessarie per l'impiego delle

apparecchiature stesse, ivi compresi i materiali di consumo, ed il titolo di proprietà

sulle apparecchiature medesime.

6.L'Università deve sempre preventivamente comunicare l'acquisto di nuove attrezzature in caso di loro collocazione all'interno del comprensorio ospedaliero alla competente articolazione aziendale dell'IRCCS (ingegneria clinica) anche ai fini del rispetto delle norme in merito alla conformità/sicurezza oltre che per l'aggiornamento degli elenchi. L'installazione può avvenire solo a seguito di espressa nulla osta da parte dell'IRCCS, anche a seguito delle opportune verifiche per la messa in servizio.

Art. 9 Controllo di gestione

Il controllo di gestione nei confronti delle strutture universitarie o a direzione universitaria per quanto attiene allo svolgimento delle attività assistenziali è esercitato dall'amministrazione dell'Istituto.

Art. 10 Attività Universitaria in conto terzi

1. Le prestazioni c.d. *in conto terzi*, previste dalla legislazione universitaria, svolte dal personale universitario in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento di ateneo vigente in materia, devono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo delle attività assistenziali previste e garantite dal presente Accordo.

2. Qualora la struttura universitaria, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria, si avvalga per l'effettuazione di tali prestazioni di personale, attrezzature, o qualsivoglia materiale dell'IRCCS Burlo Garofolo, deve rimborsare i costi relativi quantificati dalla competente articolazione aziendale dell'IRCCS.

Art. 11 Attività libero professionale e Attività aziendale a pagamento

1.L'attività libero professionale intramuraria è svolta dal personale universitario con le stesse modalità e forme consentite al personale del SSN, nel rispetto della legislazione vigente, delle disposizioni contrattuali e dei Regolamenti dell'IRCCS Burlo Garofolo.

2. La quota dei proventi, riscossi a cura dell'IRCCS Burlo Garofolo, spettante al personale

universitario, è corrisposta a UNITs che la versa al personale interessato secondo proprie modalità.

Art. 12 Spese di funzionamento

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, UNITs rimborsa all'IRCCS Burlo Garofolo, **per le aree ad utilizzo esclusivo universitario**, i costi relativi alle seguenti voci di

spesa:

a) utenze relative a consumi di acqua, energia elettrica e telefono;

b) vigilanza;

c) tassa sullo smaltimento dei rifiuti;

d) disinfestazione;

e) manutenzione ascensori

f) riscaldamento

g) manutenzione ordinaria degli impianti tecnici.

Tali spese vengono sostenute in quota proporzionale rispetto ai metri quadrati occupati in via esclusiva dalle strutture universitarie per attività non assistenziali. Il coefficiente proporzionale è dato dalla formula $c = mq \text{ esclusivi università} / mq \text{ istituto}$, secondo le ultime planimetrie aggiornate.

2. Sono rimborsate integralmente le spese sostenute dall'IRCCS per la manutenzione ordinaria opere edili delle strutture e relative pertinenze destinate ad uso esclusivo dell'Università. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1 relativamente alla manutenzione ordinaria degli impianti tecnici, le Parti concordano che debbano essere integralmente rimborsate da UniTs le spese sostenute dall'Istituto relative agli eventuali interventi di potenziamento degli impianti attuati su richiesta di UniTs stessa e motivati da esigenze esclusivamente universitarie.

3. L'utilizzo degli spazi dell'Istituto destinati ad attività istituzionale, convegnistica, formativa e didattica sarà concordato tra le Parti, come illustrato all'art. 7, comma 2. Nel caso in cui gli spazi risultassero occupati per attività didattica, e non fosse possibile riprogrammare detta attività in altre sedi nella disponibilità di UNITs, il Burlo potrà avvalersi di spazi esterni all'Istituto e i relativi oneri saranno rimborsati da UNITs, fatte salve inderogabili sopravvenute esigenze istituzionali del Burlo stesso, che richiedano l'utilizzo dei propri spazi.

4. Sono rimborsate le spese per le pulizie in misura pari ai costi dell'appalto dell'Istituto secondo i criteri ivi previsti e in relazione alla destinazione d'uso dei locali occupati in via esclusiva dalle strutture universitarie secondo la planimetria vigente.

5. Sono rimborsati i costi sostenuti dall'IRCCS per i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento di *master* universitari e di corsi di perfezionamento all'interno dell'IRCCS medesimo, come individuati dall'apposita Commissione Paritetica, in base alla tipologia di detti *master* e corsi.

6. Il rimborso delle spese di cui al presente articolo avviene, di norma annualmente, su nota contabile emessa dall'IRCCS secondo tabella concordata dai rispettivi uffici economico-finanziari delle Parti. Le voci dei rimborsi di cui al presente articolo sono modificabili su accordo delle parti. La ripartizione delle spese di cui al presente articolo avviene secondo la tabella di cui **all'allegato B**, modificabile su accordo delle Parti.

Art. 13 Manutenzione delle strutture

1. L'Università e l'Istituto convengono che la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ad uso assistenziale e delle relative pertinenze, proprie dell'Istituto, anche a direzione universitaria, è a carico dell'Istituto stesso, come pure la manutenzione straordinaria delle altre strutture di proprietà del medesimo.

2. Le spese per la manutenzione ordinaria alle strutture e alle relative pertinenze, di proprietà dell'Istituto ad uso esclusivo dell'Università, sono a carico di UniTs e verranno dalla stessa rimborsate ai sensi dell'art. 12, comma 2. Gli interventi di manutenzione di cui al presente comma sono eseguiti dall'Istituto previo accordo con l'Università tramite i rispettivi referenti tecnici.

Art. 14 Responsabilità civile e assicurazioni

1. L'IRCCS Burlo Garofolo è responsabile civilmente per l'attività assistenziale svolta presso l'IRCCS medesimo dal personale dipendente universitario debitamente autorizzato, salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave nei confronti del responsabile.

2. Per i medici in formazione specialistica, l'IRCCS Burlo Garofolo presso cui il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, ai sensi della normativa vigente, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. A condizione dell'operatività di tale copertura, l'Università comunica tempestivamente alla Direzione Sanitaria dell'IRCCS Burlo Garofolo l'elenco dei nominativi dei medici in formazione e lo mantiene costantemente aggiornato.

3. L'IRCCS Burlo Garofolo estende al personale dipendente universitario messo a disposizione, nonché ai medici specializzandi, relativamente all'attività assistenziale, le previsioni contrattuali e regolamentari in tema di patrocinio legale dei dipendenti.

4. UNITS è assicurata, per la propria responsabilità per danni a terzi arrecati anche da tutto il personale universitario, dagli studenti iscritti ai corsi di laurea professionalizzanti e non, nonché da tutti coloro per i quali l'Università deve rispondere.

Per quanto attiene agli studenti (intendendosi a titolo esemplificativo, ma non limitativo, tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente, anche fuori corso, a: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, *master*, tirocini formativi, corsi di perfezionamento ed altre tipologie di corsi attivati da UNITS e dagli Istituti e dai Centri di ricerca dalla stessa istituiti, ecc.; inoltre tutti gli studenti collaboratori, ed i tirocinanti post-laurea/dottorato/*master*, corsisti, borsisti e stagisti, volontari, nonché gli studenti di altre Università, anche straniere, frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non, tirocini post-laurea/dottorato/*master*, corsi, borse di studio, stage, ecc.) UNITS garantisce con propria polizza assicurativa la copertura civile personale per danni a terzi sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione, anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività ovunque si svolga, in base ad accordi e/o convenzioni stipulate con altre istituzioni universitarie, Enti o Aziende per attività istituzionali, comprese: attività di ricerca, periodi di stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione, *et similia*.

Per quanto concerne la copertura assicurativa di tutti i soggetti sopra indicati per l'attività assistenziale autorizzata svolta all'interno dell'IRCCS, essa è garantita solo se autorizzata e nei termini previsti dalla vigente copertura assicurativa regionale per la RCT/RCO per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che garantisce analoga copertura per l'attività assistenziale svolta all'esterno dell'IRCCS qualora lo stesso ne abbia preventivamente dato consenso.

5. L'Università garantisce che i propri esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo e autorizzati presso l'IRCCS abbiano provveduto alla stipula con oneri a proprio carico di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, nel rispetto di quanto previsto dall'art 10 della legge 08.03.2017 n. 24 *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”* e relativi decreti attuativi, con verifiche anche in merito al mantenimento dell'obbligo assicurativo.

Art. 15 Responsabilità sanitaria

1. Il Direttore Sanitario dell'IRCCS Burlo Garofolo dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi, assistenziali ed igienico - sanitari e ne è responsabile.

2. Il Direttore sanitario, nell'adottare le disposizioni necessarie all'espletamento delle proprie funzioni organizzative nei confronti delle strutture operative universitarie o a direzione universitaria, si avvale della collaborazione dei responsabili delle stesse al fine di garantire le funzioni istituzionali.

Art. 16 Sicurezza negli ambienti di lavoro

In applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 81/2008, le Parti si danno atto che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l'attività dell'IRCCS Burlo Garofolo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dallo stesso D.lgs. n. 81/2008 e dal D.lgs. n. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'IRCCS Burlo Garofolo che, nomina il personale universitario messo a disposizione e/o autorizzato, a seconda del ruolo dirigente e preposto per la sicurezza. La sorveglianza sanitaria dei prestatori di lavoro universitari sia di ruolo che in formazione è svolta in accordo con il medico competente di UNITS.

Art. 17 Commissione Paritetica

1. Per garantire il monitoraggio dell'applicazione del presente Accordo e l'individuazione degli eventuali aggiornamenti delle clausole convenzionali e la definizione di eventuali accordi operativi è istituita una Commissione paritetica, composta come segue:

- per l'IRCCS Burlo Garofolo: Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, ciascuno con possibilità di delega anche in relazione agli argomenti da trattare;
- per UniTs: Magnifico Rettore, Direttore Generale, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche, ciascuno con possibilità di delega anche in relazione agli argomenti da trattare.

2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta ne sia richiesto da una delle parti. In relazione agli argomenti da trattare, può essere integrata da esperti nominati dalla Commissione stessa, e può demandare l'approfondimento di argomenti specifici a Gruppi di lavoro a composizione mista Burlo-Università.

Art. 18 Durata

Il presente "Accordo Attuativo" del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione fino al 05 novembre 2024, in linea con la durata dell'Intesa Regione/Unità. In caso di proroga del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs", il presente Accordo Attuativo potrà essere prorogato anche tramite mero scambio di corrispondenza per lo stesso periodo.

Art. 19 Regime di segretezza

Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad agire nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e a trattare

in modo riservato tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, e, ove applicabile, del Regolamento Europeo n.679/2016, le Parti dichiarano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali raccolti per la stipula del presente Accordo e per gli adempimenti di legge.

2. Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di *Privacy* nella loro rispettiva qualità di Titolari del trattamento dei dati.

Art. 21 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed al D.Lgs. n. 33/2013

in materia di prevenzione e repressione della corruzione e trasparenza,

al Codice di comportamento nonché alla L.n. 136/2010

sulla tracciabilità dei flussi finanziari

1. UNITS dichiara nello specifico di aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Burlo Garofolo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.burlo.trieste.it> (Amministrazione trasparente / Altri contenuti / Prevenzione corruzione) e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice di Comportamento dell'IRCCS Burlo Garofolo stesso, anch'esso disponibile sul citato sito istituzionale (Amministrazione trasparente / disposizioni generali / atti generali).

Analogamente IRCCS Burlo Garofolo dichiara aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità adottato da UNITS, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.units.it/ateneo/amministrazione-trasparente> e di essere a conoscenza dei

relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice di Comportamento di
UNITs, anch'esso disponibile sul citato sito istituzionale.

2. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni
criminali, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L.n. 136 dd. 13.08.2010
(Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle relative circolari applicative.

Art. 22 Foro competente

Qualora dovessero insorgere delle controversie circa l'esecuzione o l'interpretazione
del presente atto il Foro di Trieste sarà il solo competente con esclusione di ogni altro
Foro eventualmente concorrente.

Art. 23 Clausole vessatorie

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del
presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte,
come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono
applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Attuativo trova
applicazione il Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs e la normativa vigente
applicabile, tra cui quella richiamata nelle premesse.

Art. 25 Registrazione e bollo

1. Il presente protocollo d'Intesa è redatto ai sensi della tabella allegato B del D.P.R.
n.642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrata solo in
caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.4.1986, con
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del citato
D.P.R. n.131/1986.

2. Per il Burlo Garofolo l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58

rilasciata il 27 maggio 2003 – Agenzia delle Entrate Trieste).

Allegati:

A. Tabella “aree uso esclusivo UNITS”;

B. Scheda rimborso costi.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

UNITS

IRCCS Burlo Garofolo

Il Rettore

Il Direttore Generale

Prof. Roberto Di Lenarda

Dott. Stefano Dorbolò